

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali sulla proposta di legge C. 4064 « Carta dei diritti universali del lavoro. Nuovo statuto di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori » e sulla proposta di legge C. 4388 « Modifica dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo ».	
Audizione di rappresentanti della Confederazione italiana della piccola e media industria privata (CONFAPI)	133
Audizione di rappresentanti di Assolavoro	133

SEDE CONSULTIVA:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	133
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	136
Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e del referto epidemiologico nel controllo sanitario della popolazione. Nuovo testo unificato C. 913 Biondelli e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	134
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	137

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 21 giugno 2017.

Audizioni informali sulla proposta di legge C. 4064 « Carta dei diritti universali del lavoro. Nuovo statuto di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori » e sulla proposta di legge C. 4388 « Modifica dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo ».

Audizione di rappresentanti della Confederazione italiana della piccola e media industria privata (CONFAPI).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.35.

Audizione di rappresentanti di Assolavoro.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 giugno 2017. – Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 15.05.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 giugno 2017.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 15 giugno scorso, l'espressione del parere di competenza alle Commissioni riunite VI e X avrà luogo nella seduta odierna.

Dà, quindi, la parola alla relatrice, per l'illustrazione della sua proposta di parere.

Gessica ROSTELLATO (PD), *relatrice*, illustra il contenuto della sua proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 1*).

Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e del referto epidemiologico nel controllo sanitario della popolazione.

Nuovo testo unificato C. 913 Biondelli e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 15 giugno scorso, l'espressione del parere di competenza alla XII Commissione sul nuovo testo unificato delle proposte di legge, come risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente, avrà luogo nella seduta odierna.

Nel segnalare che il relatore è impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, in sua sostituzione, rileva preliminarmente che il provvedimento consta di sei articoli suddivisi in due Capi, evidenziando che, nell'ambito del Capo I, l'articolo 1 dispone l'istituzione della Rete nazionale dei regi-

stri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza già identificati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, tra le cui finalità rientrano: la prevenzione, la diagnosi, la cura e la riabilitazione, la programmazione sanitaria, la verifica della qualità delle cure, la valutazione dell'assistenza sanitaria; la messa in atto di misure di controllo epidemiologico delle malattie oncologiche e infettive; lo studio dell'incidenza e della prevalenza delle malattie oncologiche e infettive; la sorveglianza epidemiologica; la prevenzione primaria e secondaria; lo studio di morbosità e mortalità per malattie oncologiche e infettive; la semplificazione delle procedure di scambio dati, la facilitazione della trasmissione degli stessi e la loro tutela; lo studio e il monitoraggio dei fattori di rischio delle malattie sorvegliate; promozione della ricerca scientifica in ambito oncologico, anche nel campo dei tumori rari.

A tale ultimo riguardo, potrebbe valutarsi la possibilità di inserire un riferimento anche ai fattori di rischio di origine professionale, ferma restando in ogni caso la disciplina del sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 81 del 2008, disciplinato dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 25 maggio 2016, n. 183.

La norma rinvia a un successivo regolamento l'individuazione e la disciplina della tipologia dei dati da inserire, le modalità di trattamento, la loro tutela nonché i soggetti abilitati all'accesso e all'elaborazione dei dati medesimi. Segnala, inoltre, che l'articolo, dopo avere individuato nel Ministero della salute il titolare dei dati contenuti nella Rete, detta i principi nel rispetto dei quali devono essere svolti le attività e i compiti della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza. Con riferimento alle finalità della trattazione dei dati, potrebbe, a suo avviso, valutarsi se richiedere una specifica finalizzazione alla verifica dell'incidenza sulla diffusione di patologie oncologiche di fattori di carattere professionale. Fa presente, infine, che la norma

prevede la possibilità di stipulare accordi di collaborazione con Università e con Centri di ricerca pubblici e privati.

Rileva, poi, che l'articolo 2 prevede la possibilità di stipulare accordi di collaborazione con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale più rappresentative e attive nella tutela della salute umana e della prevenzione oncologica, nonché con le associazioni attive nel campo dell'assistenza socio-sanitaria, purché rispettino precisi requisiti di affidabilità e trasparenza.

Segnala, quindi, che l'articolo 3, infine, introduce modifiche alla disciplina di aggiornamento periodico degli elenchi dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie, di trattamenti costituiti da trapianti di cellule e tessuti e trattamenti a base di medicinali per terapie avanzate o prodotti di ingegneria tissutale e di impianti protesici, recata dall'articolo 12, comma 11, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012.

Passa, quindi, al Capo II, evidenziando che l'articolo 4 dispone l'istituzione con decreto del Ministro della salute del referto epidemiologico, al fine di garantire un controllo permanente dello stato di salute della popolazione, anche nell'ambito dei sistemi di sorveglianza, dei registri di mortalità, dei tumori e di altre patologie.

Rileva che, ai sensi dell'articolo 5, la raccolta e il conferimento da parte delle regioni e delle province autonome dei dati

dei registri di patologia rappresentano un adempimento ai fini della verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali.

Fa presente, infine, che l'articolo 6 dispone la trasmissione con cadenza annuale alle Camere, da parte del Ministero della salute, di una relazione sull'attuazione della presente legge.

Passando, quindi, all'illustrazione della proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*), si sofferma, in particolare, sul contenuto dell'osservazione, volta a sollecitare la Commissione di merito ad ampliare il raggio di azione della rete informativa relativa alle malattie oncologiche anche ai casi derivanti dall'attività lavorativa, eventualmente attraverso forme di connessione e di scambio di dati con i sistemi informativi esistenti, con particolare riferimento al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 81 del 2008, disciplinato dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 25 maggio 2016, n. 183.

Nessuno chiedendo di intervenire, pone, quindi, in votazione la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal presidente in sostituzione del relatore (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 15.15.

ALLEGATO 1

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza (C. 3012-B Governo,
approvato dalla Camera e modificato dal Senato).****PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza (Atto Camera n. 3012-B);

richiamato il parere favorevole espresso in occasione della prima lettura del disegno di legge;

considerato che le modifiche introdotte nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica hanno sostanzialmente confermato l'impianto del provvedimento approvato dalla Camera dei deputati;

rilevato che, nell'ambito delle disposizioni in materia di fondi pensione, l'articolo 1, comma 38, lettera *a*), modifica il comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, al fine di consentire agli accordi collettivi concernenti le forme pensionistiche complementari di stabilire la percentuale minima di trattamento di fine rapporto maturando da destinare alla previdenza complementare, prevedendo, altresì, che, in caso di assenza di tale indicazione, il conferimento sia totale;

considerato che, in materia di riscatto totale della posizione maturata, la lettera *c*), numero 1, del medesimo comma 38 prevede che, nei casi di invalidità permanente, la facoltà di riscatto non possa essere esercitata, oltre che nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, come attualmente previsto, anche nel maggior periodo eventualmente stabilito dallo statuto o dal regolamento della forma pensionistica complementare, applicandosi in tali casi quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 252 del 2005 come riformulato dal provvedimento;

preso atto che, al comma 39 dell'articolo 1, è stata introdotta tra le finalità dei lavori del tavolo di consultazione per l'avvio di un processo di riforma delle forme pensionistiche complementari anche la promozione dell'educazione finanziaria e previdenziale dei cittadini,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e del referto epidemiologico nel controllo sanitario della popolazione (Nuovo testo unificato C. 913 Biondelli e abb.).

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo unificato della proposta di legge Atto Camera n. 913 e delle proposte di legge ad essa abbinata, recante l'istituzione e la disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e del referto epidemiologico nel controllo sanitario della popolazione;

considerato che l'articolo 1 del provvedimento dispone l'istituzione della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza già identificati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, recante « Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie », in attuazione dell'articolo 12, comma 11, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

osservato che il comma 1 dell'articolo 1 individua le finalità della medesima Rete nazionale, che ha, tra l'altro, lo scopo di promuovere lo studio dell'incidenza e della prevalenza delle malattie oncologiche e infettive, per poterne monitorare la diffusione e l'andamento, di favorire la prevenzione primaria e secondaria, nonché lo studio e il monitoraggio dei fattori di rischio delle malattie sorvegliate;

considerato che il comma 5 del medesimo articolo 1 prevede che i dati raccolti nell'ambito della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorve-

glianza siano trattati, tra l'altro, con la finalità di produrre dati di incidenza, mortalità, sopravvivenza, tipologia e prevalenza dei tumori, di descrivere il rischio della malattia, di effettuare analisi statistico-epidemiologiche, nonché di sostenere e monitorare gli studi epidemiologici finalizzati all'analisi dell'impatto dell'inquinamento ambientale sull'incidenza della patologia oncologica attraverso uno studio integrato sulle matrici ambientali e umane;

rilevata l'opportunità di modificare le richiamate disposizioni al fine di prevedere che la Rete nazionale persegua altresì l'obiettivo di favorire il monitoraggio dei fattori di rischio di origine professionale, anche attraverso la sua integrazione con altri sistemi informativi operanti in materia, quale, in particolare, quello relativo alla prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 81 del 2008, disciplinato dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 25 maggio 2016, n. 183,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare le disposizioni dell'articolo 1, commi 1 e 5, al fine di:

a) introdurre tra le finalità della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza quella di contri-

buire al monitoraggio dei fattori di rischio di origine professionale, anche attraverso forme di connessione e di scambio di dati con i sistemi informativi esistenti, con particolare riferimento al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 81 del 2008, di-

sciplinato dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 25 maggio 2016, n. 183;

b) finalizzare il trattamento dei dati raccolti nell'ambito della Rete nazionale anche alla valutazione dell'incidenza sulla diffusione di patologie oncologiche di fattori di carattere professionale.